



*Alessandra Luciana
Catapano*

Repertorio N. 19675

Raccolta N. 17336

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

DATA

-- ventinove luglio duemilaventicinque --

-- 29 luglio 2025--

LUOGO - in Mira (VE), Via Antonio Gramsci, n. 19.

NOTAIO ROGANTE

Innanzi a me dott.ssa **Alessandra Luciana Catapano**, Notaio in Mira, ivi con studio in Via Antonio Gramsci, n. 19, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Venezia, è presente

CONTRAENTI

- **PASQUALATO Federico**, nato a Dolo (VE) il 12 settembre 1974, residente a Mira (VE), Via G. Marconi n.10/A, Codice Fiscale:PSQ FRC 74P12 D325T;

- **BUSATO Francesco**, nato a Mirano (VE) il 26 maggio 1969, residente a Santa Maria di Sala (VE), Via Mantegna n.23, Codice Fiscale: BST FNC 69E26 F241T.

IDENTITA' - Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in virtù del quale si stipula e conviene quanto segue.

CONVIENE

ARTICOLO 1 - CONSENSO

E' costituita dai signori **PASQUALATO Federico e BUSATO Francesco** una società a responsabilità limitata, così individuata:

DENOMINAZIONE: "GREEN ENERGY CER S.R.L. SB"

SEDE: Venezia, ai soli fini della pubblicità presso l'ufficio del Registro delle Imprese, a Marghera, Via delle Industrie n. 15;

ATTIVITA'/OGGETTO: come da norme di funzionamento;

CAPITALE SOCIALE: euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

AMMINISTRAZIONE: amministratore unico;

DURATA: 31 dicembre 2080.

ARTICOLO 2 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c. e viene sottoscritto dalle parti costituite nel modo seguente:

- **PASQUALATO Federico**, una quota di euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero) pari al 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale; e

- **BUSATO Francesco**, una quota di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Si dà atto che il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) è stato versato all'organo amministrativo, come

REGISTRATO

A VENEZIA

IL 31.07.2025

AL N. 19416 S.1T

EURO 356,00

di seguito nominato, come segue:

- da PASQUALATO Federico per Euro 2.375,00 (duemilatrecentosettantacinque virgola zero zero) mediante un assegno circolare non trasferibile n. 3504618443-01 emesso dalla Banca " INTESA SANPAOLO", Agenzia di Dolo, in data 24 luglio 2025, all'ordine della costituenda società;
- da BUSATO Francesco per Euro 125,00 (centoventicinque virgola zero zero) mediante un assegno circolare non trasferibile n. 3113060773-04 emesso dalla Banca " INTESA SAN PAOLO", Agenzia di Noale, in data 24 luglio 2025, all'ordine della costituenda società.

ARTICOLO 3 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico, anche non socio, che dura in carica fino a revoca o dimissioni. Avendo preso atto della dichiarazione fatta pervenire ai soci in data 17 luglio 2025 circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 C.C. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, viene nominato amministratore unico e legale rappresentante il sig. **PASQUALATO Federico** sopra generalizzato, il quale dichiara di accettare la carica conferitagli dichiarando altresì che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dal Codice Civile.

ARTICOLO 4 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2025.

ARTICOLO 5 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo le parti si riportano alle vigenti disposizioni di legge ed alle Norme per il Funzionamento che, firmate dai comparanti e da me Notaio, si allegano sub "A".

ARTICOLO 6 - SPESE

Le spese a carico della società vengono presuntivamente indicate in circa euro tremila.

Le parti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679, prestano il consenso per il trattamento dei loro dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

ATTO

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte di mio pugno e parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, su tre pagine di un foglio, di cui ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alle parti che l'approvano essendo le ore tredici e trenta.

F.to: Francesco BUSATO

F.to: Federico PASQUALATO

F.to: Alessandra Luciana CATAPANO, Sigillo

Allegato "A" al n. 19675 di rep. e n. 17336 di racc.

NORME PER IL FUNZIONAMENTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **"GREEN ENERGY CER S.R.L. SB"**.

ARTICOLO 2

La società ha sede in Venezia.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Potranno essere istituite sedi secondarie, unità locali, filiali, uffici in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

ARTICOLO 3

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2080 (duemilaottanta) ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

4.1. La Società, in qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384 (la "Legge di Stabilità 2016"), intende impegnarsi e perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, soggetti privati e pubblici in qualsiasi forma organizzata, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse, nel rispetto dei valori fondamentali della donna e dell'uomo.

4.2. La Società, a mezzo decisione dell'organo amministrativo, comunicata nella prima assemblea successiva ai soci, individua il soggetto a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

4.3. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto". Quest'ultimo risponderà nei limiti dei poteri conferitigli. Il soggetto nominato Responsabile dell'Impatto rimarrà in carica per un periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

4.4. L'Organo Amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere

utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

4.5. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base delle caratteristiche individuate dagli standard di valutazione previsti dalla legge.

4.6. La società si propone di operare nel campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
 - la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;
 - lo sviluppo di programmi di software idonei a consentire una razionale compravendita di energia e risparmi energetici.
- La Società si propone di realizzare un modello energetico sostenibile, democratico, resiliente e basato sull'esclusivo utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

La società è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria, seppure assoggettata alla disciplina della società a responsabilità limitata; la stessa non può costituire l'attività commerciale e industriale principale dei soci.

L'obiettivo della società benefit è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità energetica, con esclusione del primario obiettivo di conseguimento di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei soci all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi della normativa in materia sopra indicata.

4.7. In particolare, rientra tra gli scopi istituzionali della società:

- costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia, delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla società stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, nonché del TIAD di cui alla delibera ARERA n.727/2022 e successive modificazioni, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti ed il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei soci come clienti finali;

- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica ed alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto della società la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa al GSE;
- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

La società si deve dotare di un regolamento.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa la costruzione, l'acquisto di immobili, di attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; potrà - inoltre - emettere strumenti finanziari privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati.

La società potrà altresì assumere, in via non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altri enti ed imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a

società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

La società potrà infine, sempre al fine del raggiungimento del proprio oggetto sociale, prestare garanzie reali e personali a favore di terzi in genere.

TITOLO II

CAPITALE - LIMITI AL TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione in misura proporzionale al conferimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 6 - AUMENTO DI CAPITALE

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le quote di partecipazione sociale sono trasferibili e divisibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Il socio che intende vendere la propria quota, parzialmente o totalmente, deve darne comunicazione all'organo amministrativo che provvederà a divulgare la notizia ai soci iscritti in camera di Commercio, entro dieci giorni dalla comunicazione. I soci possono esercitare il diritto di prelazione informandone direttamente il venditore con raccomandata r/r e l'organo amministrativo nei successivi venti giorni.

Qualora vi siano più adesioni all'acquisto, la quota da vendere sarà divisa fra i richiedenti in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta, escludendo quelli che eventualmente vi rinuncino volontariamente.

ARTICOLO 8 - EFFETTI

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del Notaio autenticante o del professionista abilitato, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto

capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; la società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, e sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 10 - EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

La società, ex art. 2483 c.c., può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con deliberazione dei soci.

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 11 - RECESSO

Il diritto di recesso compete ai soci che non abbiano consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede legale della società all'estero, alla limitazione del diritto di recesso e al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci in virtù del possesso della propria partecipazione sociale ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quaranta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto diverso da una decisione per la quale sia necessaria la iscrizione nel registro delle imprese, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro quaranta giorni dalla conoscenza di tale accadimento da parte del socio recedente.

La comunicazione di recesso dovrà indicare le generalità del socio recedente e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale nel rispetto di quanto previsto nell'art. 2473 c.c.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo l'art. 2466 c.c., può aver luogo:

a) per fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei

soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

TITOLO IV

DECISIONE DEI SOCI - MODALITA' - ASSEMBLEA DEI SOCI - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - MAGGIORANZA

ARTICOLO 13 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 14 - MODALITA'

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero, nei limiti consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEE DEI SOCI

L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479 bis è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale. La convocazione, garantendo la tempestività e completa informazione sugli argomenti da trattare, potrà avvenire mediante:

- a) lettera raccomandata o telegramma spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dalla Camera di Commercio oppure
- b) telefax, messaggio di posta elettronica inviato ai soci almeno tre giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario.

In ogni caso, le deliberazioni si intendono adottate ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2479 bis, 5° comma, c.c.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, numero 2) c.c..

ARTICOLO 16 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata, a maggioranza, dagli intervenuti.

Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un segretario designato di volta in volta dalla assemblea anche tra i non soci.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il Presidente dell'assemblea, verificata la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha il diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente comunicato alla Camera di Commercio.

ARTICOLO 17 - QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, per le modificazioni previste dai nn.4 e 5 dell'articolo 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 18 - NOMINA - REVOCA - DURATA

Gli amministratori vengono nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 c.c.. e possono essere anche non soci.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti e da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengono nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alla modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea dei soci potrà stabilire gli emolumenti a favore degli amministratori, in forma di compenso fisso, gettoni di presenza e/o come partecipazione agli utili netti di bilancio. L'Assemblea, inoltre, potrà stabilire l'entità del trattamento per la cessazione dalla carica e deliberare l'eventuale accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

ARTICOLO 19 - POTERI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.

ARTICOLO 20 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Tuttavia, salvo quanto per legge riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere ad essi affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

ARTICOLO 21 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il vicepresidente se non già nominati dai soci. Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno otto giorni prima della adunanza,
- telefax, o messaggio di posta elettronica inviati a

ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno tre giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax, messaggio di posta elettronica.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute anche in video-conferenza, purché siano assicurati i fondamentali diritti di partecipazione che sono costituiti:

- dalla scelta di un luogo di riunione dove saranno presenti almeno il presidente e il segretario;
- dall'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video;
- dalla possibilità di ciascuno di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

ARTICOLO 22 - AMMINISTRATORI DELEGATI

Al fine di semplificare le regole organizzative mediante la riduzione del numero degli amministratori il consiglio di amministrazione, ai sensi e nei limiti dell'art.2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti che agisce col metodo collegiale o ad uno o più amministratori delegati che agiscono individualmente o congiuntamente.

ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza al vicepresidente,
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega,
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art 2257 c.c.,
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art 2258 c.c..

L'Organo Amministrativo, fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente la definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società nonché la funzione di controllo analitico e costante dell'operato dei propri collaboratori, potrà conferire parte

dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 24 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge la Società si doterà di un organo di controllo composto, a discrezione dell'assemblea dei soci, da un Sindaco Unico, ovvero da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti. Tanto il Sindaco Unico quanto il Collegio Sindacale, se nominati, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina l'organo di controllo provvede alla determinazione dei relativi emolumenti e, in caso di organo collegiale, alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale. Al Sindaco Unico ovvero al Collegio Sindacale, ove nominati, compete anche la revisione legale dei conti.

In alternativa al collegio sindacale il controllo contabile della società potrà essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi.

ARTICOLO 25 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 26 - COMITATO DI CONFIGURAZIONE

Atteso che ai sensi del TIAD nonché delle regole operative GSE, par. 1.2.2, una stessa comunità può costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, laddove la CER "GREEN ENERGY CER S.R.L. SB" desse vita a più configurazioni energetiche, su delibera dell'Organo amministrativo può essere nominato tra i membri della configurazione un Comitato di Gestione composto da 2 (due) soci.

Il Comitato di Gestione avrà funzione consultiva in merito alle delibere dell'Organo amministrativo aventi riflessi sulla configurazione in parola, nonché propositivi in merito alle regole di distribuzione delle partite economiche in seno alla configurazione.

Il Comitato di Gestione potrà pertanto proporre le deroghe ai criteri di riparto di cui all'art. 27 infra descritto.

Sulle modifiche deliberano i soli appartenenti alla configurazione interessata applicando per analogia le maggioranze previste per l'assemblea ai sensi dell'art. 17 che precede.

ARTICOLO 27 - RIPARTIZIONE INCENTIVI

Sarà onere del Presidente, o del referente esterno ove nominato, provvedere alla ripartizione tra i membri degli incentivi economici e del rimborso costi di dispacciamento, erogati dal GSE a favore della comunità energetica secondo le scadenze da questo previste, secondo il criterio di cui al regolamento interno che di seguito si riassume.

Ogni somma erogata dal GSE andrà preliminarmente imputata a copertura dei costi di gestione della presente società, nonché degli eventuali emolumenti percepiti dal referente esterno, ove nominato.

La somma che sopravanza sarà così ripartita secondo i criteri del regolamento interno.

Tali benefici economici saranno, comunque, suddivisi tra i consumatori, prosumers e producer, ove presenti, proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, prodotta/impressa e consumata su base oraria da ciascun POD, e ciò mantenendo il criterio proporzione anche laddove l'energia prelevata dai soci consumatori superasse quella impressa dai soci produttori/prosumers/produttori terzi.

Ai sensi del Decreto MASE 28.01.2024, art.3, comma secondo, lett. g) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto, vale a dire superiore al 55% (cinquantacinque per cento) dello stesso, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle aziende e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con delibera assunta dall'Organo amministrativo.

I criteri di ripartizione che precedono, contenuti nel regolamento interno, possono essere modificati dall'Organo amministrativo della società (comunità energetica) con un voto favorevole della maggioranza dei soci.

Eventuali impianti entrati in esercizio in momenti differenti saranno valorizzati in base all'ordine di allaccio, così come previsto dalle regole operative GSE.

ARTICOLO 28 - REGOLAMENTO INTERNO

1. La società si dovrà dotare di un Regolamento interno, redatto ed approvato a cura degli Organi della medesima avente lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della società, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i soci e la società che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i soci nell'ambito dell'attività della società.

2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della società (comunità energetica, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate

all'articolo 4 dello Statuto.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 29 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 30 - BILANCIO

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro 180 (centottanta) gg. qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società ex art. 2364 ultimo comma c.c..

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 31 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO VIII

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Tutte le controversie nascenti dal presente atto o che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, che abbiano per oggetto diritti disponibili al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) verranno deferite, secondo le previsioni del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successivi decreti di attuazione, ad un organismo abilitato a gestire procedure di mediazione avente sede nella provincia ove ha sede la società. In caso di mancata conciliazione della controversia, le parti potranno sottoporre la medesima al procedimento arbitrale di cui al successivo articolo 30.

ARTICOLO 33 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro centottanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente

clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 34 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia di Società a responsabilità limitata nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.

Per quanto riguarda l'interpretazione dello statuto la comune intenzione dei soci è di attribuire ad esso il senso che risulta dal nuovo sistema normativo; pertanto qualsiasi clausola e/o pattuizione deve intendersi per esplicita volontà delle parti in senso conforme alla legge.

F.to: Francesco BUSATO

F.to: Federico PASQUALATO

F.to: Alessandra Luciana CATAPANO, Sigillo

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Alessandra Luciana CATA-
PANO, Notaio in Mira, iscritta nel ruolo del Distretto Nota-
rile di Venezia, mediante apposizione al presente file della
mia firma digitale, che la presente copia redatta su suppor-
to informatico è conforme al documento originale su supporto
cartaceo nei miei rogiti, ai sensi dell'articolo 22 Decreto
Legislativo 7 Marzo 2005 n. 82.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Mira, 31 Luglio 2025